

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 MANIPOLATORE

UHV E CRIOGENICO A SEI GRADI DI LIBERTA' "ARPES 6", NELL'AMBITO

DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4

COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP

B53C22004310006 CIG A02B60AE08

TRA

L'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (in seguito "Ente"), con sede in S.S. 14 Km 163,5 -

34149 Trieste, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006,

rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore f.f. dott.

Giancarlo Panaccione, domiciliato per la carica presso la sede,

munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento della

Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. n° 109 del

30/08/2023 domicilio digitale PEC: protocollo.iom@pec.cnr.it

E

L'operatore economico Pra.Ma. di Da Prada Mario, (in seguito

"Contraente"), con sede legale in Via Pisacane 1, 23035 Sondalo

(SO), C.F. DPRMRA58T29E201N e P.IVA 00668970148, rappresentato

ai fini del presente atto dal Dott. Mario Da Prada, domiciliato

per la carica presso la sede legale, nella sua qualità di

Titolare firmatario, C.F. DPRMRA58T29E201N, domicilio digitale

PEC: PRA-MA@PEC.IT

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. CNR N.

0352713 del 17/11/2023, l'Ente ha disposto di avviare una

	procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.	
	71, del D.lgs. 36/2023 (in seguito "Codice") per l'affidamento	
	della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto	
	qualità/prezzo.	
	2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot.	
	CNR N. 0020098 del 23/01/2024, ha comunicato la proposta di	
	aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo	
	contrattuale di € 180.000,00 oltre IVA.	
	3) Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato	
	con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione	
	dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;	
	4) Con provvedimento prot. CNR N. 0021895 del 24/01/2024 l'Ente	
	ha disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in	
	favore del Contraente, immediatamente efficace;	
	6) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai	
	fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia	
	dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,	
	secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha	
	costituito la garanzia definitiva mediante fideiussione n. FDI	
	290248/24 del 31/01/2024 emessa dal garante "Banca Popolare di	
	Sondrio S.p.a." per la somma di € 14.500,00 (euro quattordicimila	
	cinquecento/00), agli atti.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare	

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Fornitura di N. 1 Manipolatore UHV e criogenico a sei gradi di libertà "ARPES 6";

b) Installazione e avvio operativo;

c) Addestramento all'uso e alla manutenzione ordinaria della fornitura di durata minima effettiva di almeno 4 ore, tenuto da personale specializzato.

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € 180.000,00 (euro cento ottantamila/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dalla Legge 41/2023 e s.m.i.;
- (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;

• Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

• Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

• Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI E LUOGO DI ESECUZIONE

1) Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Contraente dovrà trasmettere all'Ente il progetto definitivo della fornitura - disegni tecnici 3D, anche in formato ".stp" - per la successiva approvazione da parte dell'Ente;

2) La consegna della fornitura, successiva all'esecuzione dei "Factory Acceptance Test", dovrà avvenire entro 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ente;

3) L'installazione della fornitura dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla

consegna di cui al precedente punto 2.

4) Il luogo di consegna e installazione della fornitura è il laboratorio CNR-IOM, S.S. 14, KM 163,5 - 34149 Trieste (TS).

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € 180,00 (euro cento ottanta/00) corrispondente all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale,

	al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza	
	sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura	
	interferenziale.	
	2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza	
	del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale. Il	
	Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle	
	penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.	
	3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in	
	nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per	
	la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo	
	di applicazione delle penali.	
	4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno	
	contestati al Contraente per iscritto.	
	5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie	
	deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano	
	accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta	
	o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno	
	le penali sopra indicate.	
	6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi	
	dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In	
	quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere	
	reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui	

il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si

applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il

limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere

il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta,

non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni

oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle

espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai

sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla

presente clausola comporta la risoluzione del contratto e

l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il

diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2)

del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione

a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di

cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in

essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

	1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da	
	effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal	
	termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente	
	contratto.	
	2)Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli	
	accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la	
	rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche	
	tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché	
	alle eventuali migliorie offerte.	
	3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da	
	apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente	
	alle operazioni.	
	4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di	
	fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al	
	precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi	
	accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali	
	e consecutivi dalla data del verbale.	
	5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente	
	procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi	
	oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche	
	di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di	
	cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà	
	di procedere alla risoluzione.	
	6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,	
	con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,	

solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di

	pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in	
	applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.	
	2)La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un	
	preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e	
	consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla	
	corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha	
	diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata	
	A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento	
	dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:	
	-Frode nella esecuzione del contratto;	
	-Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;	
	-Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da	
	compromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
	-Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
	prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
	assicurazioni obbligatorie del personale;	
	-Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
	l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
	contratto;	
	2)In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
	verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	
	corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	

completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona della Dott.ssa Ivana Vobornik.

2) Il Contraente ha individuato il Dott. Mario Da Prada quale Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione

qualsiasi evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia

imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una

Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi

contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva

comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile

di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza

maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura

pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta

causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in

merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come

modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che

i dati personali contenuti nel presente contratto saranno

esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme

al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai

doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative,

autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente

contratto sarà governata e definita in accordo alla legge

italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.p.r. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 15 pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore f.f.

(Mario DA PRADA)

(Giancarlo PANACCIONE)